

DELIBERA N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - APPROVAZIONE QUARTA RETTIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 13 - COMMA 14-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I., RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N. 7 "RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI"**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Vione è dotato del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 13.12.2013, divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 23 del 04.06.2014;
- in data 28.11.2015 è stata approvata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, la prima rettifica di errori materiali al P.G.T. non costituente variante, efficace dal 07.01.2016 con l'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 1 Serie Avvisi e Concorsi;
- sempre in data 28.11.2015 è stata approvata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32, la seconda rettifica di errori materiali al P.G.T. non costituente variante, efficace dal 27.01.2016 con l'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 4 Serie Avvisi e Concorsi;
- in data 29.07.2016 è stata approvata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22, la terza rettifica al P.G.T. non costituente variante, efficace dal 07.09.2016 con l'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 36 Serie Avvisi e Concorsi;

CONSIDERATO che:

- la Regione Lombardia ha pubblicato sul B.U.R.L. n. 11 del 13 marzo 2017 la Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti";
- l'art. 2, comma 8, della sopracitata Legge Regionale prevede che: *"I P.G.T. prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (S.L.P.) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri P.G.T. alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente Legge"*;

DATO ATTO che l'operazione di "adeguamento" delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente P.G.T. alle disposizioni dell'art. 2, comma 8, della L.R. n. 7/2017 non si configura come variante urbanistica, ma può essere assimilata ed approvata con la procedura prevista per le rettifiche, disciplinata dall'art. 13, comma 14-bis, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. "Legge per il Governo del Territorio";

RICHIAMATO il predetto art. 13, comma 14-bis, della Legge Regionale n. 12/2005 del seguente tenore: *"I comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di P.G.T. non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di P.G.T. sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)"*;

VISTA altresì la D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761, avente per oggetto "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29.06.2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27.12.2008 n. 8/6420 e 30.12.2009 n. 8/10971", che all'allegato 1, punto 2.3, prevede: "Esclusione dalla Valutazione Ambientale (VAS) - Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi: a) rettifiche degli errori materiali";

PRESO ATTO che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 in merito alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio;

VISTA la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON voti favorevoli n. \_\_\_\_\_, contrari n. \_\_\_\_\_ ed astenuti n. \_\_\_\_\_, espressi per alzata di mano dai n. \_\_\_\_\_ Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. APPROVARE ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. la rettifica delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T., come disposto dall'art. 2, comma 8, della Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti", che costituisce la quarta rettifica al P.G.T. vigente non comportante variante allo strumento urbanistico;

2. DARE ATTO che la rettifica comporta l'aggiunta, in coda all'art. 17.3 "Superficie lorda di pavimento (S.l.p.)" delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente P.G.T., del seguente nuovo capo:

*"1 - le superfici dei locali tecnici, dei vani ascensori, dei vani scala, dei corridoi ai piani delle camere, dei portici e delle logge relativamente alle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. n. 27/2015 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)"*

come meglio evidenziato nella proposta di rettifica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio di procedere all'integrazione delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente P.G.T. ed all'espletamento di tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;

4. DISPORRE il deposito degli atti di rettifica presso la Segreteria Comunale, la pubblicazione sul sito informatico istituzionale e l'invio, in forma digitale, a Regione Lombardia e Provincia di Brescia, secondo i disposti dell'art. 13, comma 14-bis, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

5. DARE ATTO che gli atti di rettifica oggetto del presente provvedimento assumeranno efficacia a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di approvazione e di deposito dei medesimi;

6. DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012;

7. DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

8. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. \_\_\_\_\_, contrari n. \_\_\_\_\_ ed astenuti n. \_\_\_\_\_, espressi ai sensi di Legge dai n. \_\_\_\_\_ Consiglieri presenti e votanti.